



REGOLAMENTO

Art. 1

La Residenza “*Padre Pio*” sita in via Prati,19 – Amaseno (FR) é una Comunità Alloggio di ispirazione cristiana, per persone anziane bisognose di assistenza e protezione sociale.

Art. 2

Ispiratore, animatore e Direttore della Casa di Riposo è l’Assistente Sociale Dr. Giovanni Evangelista.

Art. 3

Rientrano nelle finalità specifiche, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, l’accoglienza e la cura di persone anziane, bisognose di assistenza, sostegno e protezione sociale. A tutti gli Ospiti la Residenza “*Padre Pio*” offre, in spazi personalizzati e rispettosi, vitto e alloggio e servizi generali. Garantisce inoltre, la riservatezza dei dati personali, dato che al momento della domanda di inserimento nella struttura gli Ospiti dovranno compilare una modulistica sulla quale dovranno indicare alcuni dati personali, sia di carattere anagrafico che medico-sanitario, nonché l’impegno al pagamento della retta fissata per l’ospitalità. Tali dati informativi verranno utilizzati esclusivamente nel pieno rispetto del D,Lgs. 196 del 2003 e alle specifiche necessità della struttura.

Art. 4

Per ogni ulteriore necessità gli Ospiti faranno ricorso ai servizi e ai presidi territoriali. A tal fine la Residenza “*Padre Pio*” sviluppa rapporti organici con il territorio, dialogando con tutte le risorse locali disponibili: ecclesiali, civili, istituzionali e sociali del volontariato.

ASPETTI RELAZIONALI

Art. 5

Il servizio della Residenza “*Padre Pio*” è garantito dal personale dipendente e/o rapporto libero professionale, nonché personale volontario, purché in possesso, là ove previsto, dei requisiti di legge. Tutto il personale e alle dirette dipendenze del Responsabile della Residenza “*Padre Pio*”, cui compete la cura degli ospiti, l’organizzazione dei servizi ed il buon andamento della Comunità stessa.

Art. 6

La vita della Residenza “*Padre Pio*” è organizzata secondo principi cristiani della fratellanza, della partecipazione e dell’ordine - gerarchico e funzionale - proprio della gestione e codificati in norme

di comportamento nel presente Regolamento. Spetta al Responsabile della Residenza “*Padre Pio*” promuovere la conoscenza, l’amicizia, la comprensione tra gli Ospiti e tutto il personale fin dal primo ingresso.

Art. 7

Sarà premura da parte di tutto il personale svolgere con diligenza e responsabilità il compito affidato, attuando le indicazioni e le direttive del Responsabile della Comunità. Non dovranno essere tollerati atti, comportamenti ed omissioni volontarie comunque irrispettosi e lesivi della dignità degli Ospiti. Quelli a rilevanza penale dovranno essere denunciati all’Autorità competente, tutti gli altri saranno ripresi convenientemente dal Responsabile della Residenza “*Padre Pio*” e, in caso di recidiva, disciplinarmente perseguiti fino all’ allontanamento del colpevole, attuando fedelmente le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL).

Art. 8

Sara premura degli Ospiti collaborare con il personale della Residenza “*Padre Pio*”, rispettandone la professionalità, la dignità e il ruolo. Ricordino gli Ospiti che tutto il personale opera al loro servizio, ma la sua operatività è regolata dalle disposizioni impartite dal Responsabile della Comunità e dal presente Regolamento. L’Ospite è tenuto a risarcire all’Amministrazione eventuali danni arrecati per propria incuria, trascuratezza e responsabilità.

Art. 9

Gli Ospiti sono chiamati a praticare nei rapporti reciproci, negli atti e comportamenti quotidiani, attraverso cui si sviluppa e si realizza la vita individuale e di comunità massima attenzione, rispetto e comprensione.

In particolare agli Ospiti si chiede:

- a) Di curare al massimo grado l’igiene personale, la pulizia e l’ordine degli indumenti intimi e del vestiario. Si ricorda che la biancheria personale e il vestiario sono di competenza degli ospiti che dovranno essere portati all’atto dell’accettazione e rinnovati secondo necessita cura degli Ospiti stessi o del Garante, assicurando quantità e qualità secondo esigenze e decoro. La Residenza “*Padre Pio*” provvede al servizio di lavanderia per la biancheria personale ed il vestiario degli Ospiti con una spesa mensile di € 45.
- b) Di curare l’ordine della propria camera, astenendosi dallo stendere indumenti personali o comuni alle finestre e dal lavare, stirare, far uso di fornelli elettrici;
- c) Di rispettare il riposo diurno e notturno degli altri, evitando rumori, tenere basso il volume delle radio e delle televisioni, meglio ancora ascoltando in cuffia.
- d) Di fruire degli spazi comuni, sala da pranzo, soggiorno, giardino ecc. in modo che lo stesso diritto di godimento possa essere fruito dagli altri, avendo sempre premura di lasciare tali spazi ordinati così come sono stati trovati;
- e) Di fruire convenientemente delle attrezzature interne ed esterne, dell’arredo, della biancheria e delle suppellettili da tavolo, da letto e da bagno messe a disposizione dalla Residenza “*Padre Pio*” e di proprietà del Direttore.

*Eventuali ammanchi e danni derivati da comportamenti scorretti o da incuria, saranno addebitati agli autori.

- f) Di osservare con scrupolo gli orari stabiliti dal Responsabile della Residenza “*Padre Pio*” secondo esigenze e necessità. I pasti vengono consumati in sala da pranzo nei seguenti orari:

Prima colazione ore 8,00 -9,15, pranzo ore 12,00 - 13,00, merenda ore 15,15 - 16,00, cena ore 18,00 - 19,15, solo in caso di malattia o accertata impossibilità l'Ospite sarà servito in camera.

- g) Di osservare il presente Regolamento in tutte le sue parti. L'eventuale inosservanza dovrà essere rispettosamente segnalata all'Ospite secondo competenza. In caso di ripetute violazioni o colpa grave, l'Ospite dovrà essere allontanato dalla Comunità Alloggio.

Art. 11

Agli ospiti è consentito lasciare la Residenza “*Padre Pio*” previa autorizzazione e secondo quanto disposto dalla Comunità stessa. A tal fine gli Ospiti interessati firmano al momento dell'accettazione la dichiarazione scritta nella quale dichiara di voler usufruire di tale opportunità, liberando al contempo il Direttore di ogni conseguente responsabilità civile e penale. Tale dichiarazione, in caso di assistenza, giuridica, economica e morale all'Ospite da parte di familiare, congiunti affini o deputati, dovrà essere controfirmata dagli stessi, assumendosi le responsabilità di competenza, pena la mancata accettazione dell'Ospite nella Comunità. Ulteriori autorizzazioni sono consentite per esigenze particolari, che saranno di volta in volta presentate, valutate e concesse dal Responsabile della Residenza “*Padre Pio*”.

DISPOSIZIONI PROCEDURALI ED AMMINISTRATIVE

Art. 12

L'Accettazione nella Residenza “*Padre Pio*” avviene a seguito della compilazione di apposita domanda presentata dall'interessato, dalla famiglia o dal garante. La domanda potrà essere scaricata dal sito internet: www.residenzapadrepio.it o richiesta presso la Direzione. La stessa dovrà essere compilata in ogni sua parte. Alla domanda vanno allegati: certificato di residenza, libretto sanitario e carta d'identità in fotocopia.

Art. 13

All'ingresso dell'Ospite è richiesto un deposito cauzionale pari ad una mensilità tramite bonifico bancario (gli estremi del codice IBAN si troveranno all'interno della domanda di ospitalità).

Art. 14

Per i primi tre mesi l'accettazione sarà considerata provvisoria, finalizzata all'eventuale completamento dei rilievi clinici, anamnestici e sociali, soprattutto alla reciproca valutazione di identità e alla messa a punto conseguente del programma concreto di inserimento, in tempi e modi che saranno sottoposti all'Ospite, alla sua famiglia, al garante e nel caso all'Ente referente.

Art. 15

L'Ospite in caso di assenza, anche per pochi giorni, dovrà depositare in Direzione le chiavi della stanza.

Art. 16

E' assolutamente vietato ospitare nel proprio alloggio, anche per una sola notte, persone estranee qualunque sia il legame di parentela o amicizia con l'Ospite.

Art. 17

La Direzione potrà disporre dell'alloggio, in pieno diritto e senza che siano necessarie formalità giudiziarie:

- a) Quando l'Ospite ha disdetto regolarmente l'alloggio;
- b) Quando l'Ospite ha lasciato l'alloggio da più di 30 giorni senza comunicazione e giustifica la sua assenza avendo pagato regolarmente la retta mensile. In caso di mancato pagamento i 30 giorni si riducono a 10;
- c) Dopo 5 giorni dal suo decesso;
- d) Quando l'Ospite, per due mensilità successive non abbia pagato la retta concordata. Questa condizione deve considerarsi "clausola risolutiva espressa" dell'instaurato rapporto.

Art. 18

I legittimi eredi dell'Ospite in caso di decesso e/o ricovero in altra struttura (R.S.A.), devono continuare a pagare la retta fino a che non abbiano consegnato la chiave della stanza alla Direzione. Il mancato versamento per due mensilità è una grave inadempienza e verrà applicato quanto previsto alla lettera d) del precedente Art. 17.

Art. 19

In caso di malattia in forma lieve e a breve decorso, l'Ospite riceverà le cure appropriate nella propria stanza. In caso di improvviso aggravamento della malattia, i parenti con la responsabilità del Garante saranno tenuti alla dovuta e necessaria assistenza. Qualora a giudizio del Medico richiedesse assistenza ospedaliera, la Direzione avviserà con sollecitudine il Garante o i familiari, affinché provvedano in merito. Ove venisse meno l'interessamento di questi, sarà la Direzione stessa a prendere l'iniziativa. In questo caso le spese relative sono a carico dell'interessato.

Art. 20

L'attività della casa si regge economicamente attraverso il concorso spese da parte degli Ospiti, nonché eventuali lasciti, donazioni, contributi pubblici e privati. Sono in ogni caso rigorosamente escluse dalla Residenza "Padre Pio" finalità e relativi atti e comportamenti orientati al lucro.

Art. 21

Il contributo degli Ospiti è calcolato sui costi reali della Residenza “Padre Pio”, e stabilito di anno in anno e varia in rapporto all'incidenza degli aumenti sul costo della vita. La retta comprende vitto e alloggio; in particolare colazione, pranzo e cena comprensivi di primo piatto, secondo piatto, contorno, acqua e un quarto di vino al giorno. Sono esclusi i costi per acqua minerale, bevande e caffè. Il pagamento della retta viene effettuato entro i primi giorni di ogni mese in via anticipata. Per le assenze fino a 15 giorni non sono previste riduzioni per la diaria, oltre tale periodo la diaria è ridotta di metà ai fini della conservazione del posto. Le eventuali spese sanitarie derivanti da interventi, prestazioni e ricoveri, spese farmaceutiche, tickets o altro, in tutto o in parte non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, realizzati presso la Residenza “Padre Pio”, come presso i Servizi e i Presidi del territorio, rimangono a carico degli Ospiti. Alle stesse provvederanno da se secondo le modalità, nelle sedi e con i tempi indicati dalla normativa vigente, in questo assistiti dai familiari referenti. Qualora gli ospiti intendano lasciare definitivamente la comunità, dovranno comunicare la propria decisione per iscritto al Direttore con preavviso di almeno 30 giorni. Per tale periodo rimangono in ogni caso in vigore gli impegni reciproci di natura assistenziale e finanziaria.

Art. 22

La retta è quella indicata nella domanda di ospitalità. Essa potrà variare in seguito, in rapporto all'incidenza al costo della vita: la retta è omnicomprensiva e comprende il fruire di quanto segue:

- L'uso di una stanza con posto letto, bagno e arredi di pertinenza. Su richiesta è consentito portare ulteriori arredi personali. In caso di successivo trasferimento in un'altra stanza ciò potrà avvenire esclusivamente in casi di effettiva necessità individuati dalla Direzione, sentito l'interessato e/o il suo Garante e i familiari;
- Spazi in comune che permettono agli Ospiti di svolgere nella giornata le attività personali, ricreative, culturali e occupazionali che ritengono più opportune, a tale scopo tutte le mattine è presente una animatrice;
- Spazi per ricevere parenti ed amici;
- Il servizio di vitto è appositamente preparato nelle cucine della struttura in base ad una tabella dietetica e comprende colazione, pranzo e cena e un quarto di vino al giorno, sono esclusi i costi per acqua minerale, bevande e caffè;
- Dell'assistenza morale, fisica e religiosa da parte del personale della struttura.

Art. 23

Il Garante o i familiari dell'Ospite sono tenuti a seguire l'andamento della sua permanenza nella struttura, nonché i suoi problemi di carattere sanitario, pensionistico ed economico.

Art. 24

In caso di ricovero presso Ospedali o altri Istituti di cura, verrà assicurata la possibilità di rientro nella Residenza “Padre Pio” e la riserva della camera di godimento. Qualora il ricovero si protragga oltre 15 giorni la retta sarà ridotta del 50%. Tuttavia se l'assenza si prolunga nel tempo oltre due mesi la Direzione si riserva il diritto di decidere su eventuali proroghe. Se decide per la cessazione

del godimento della camera il Garante o i familiari si impegnano a ritirare gli oggetti personali entro 5 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile, in mancanza il Garante o i familiari risponderanno come per legge, assicurando il pagamento dell'intera retta.

Art. 25

In caso di decesso presso la Residenza “*Padre Pio*” sarà cura della Direzione avvisare il garante o i parenti. La salma verrà composta nella camera mortuaria a cura dell'Agenzia Funebre.

Art. 26

Le spese relative al funerale e al trasferimento della salma resteranno a carico del garante o della famiglia che ne assume l'onere.

Art. 27

I beni personali del defunto verranno conservati a cura della Direzione e saranno consegnati al Garante o ai familiari, qualora questi non si presentino i beni personali del defunto dovranno essere consegnati dalla Direzione all'Autorità competente.

Art. 28

La Direzione può allontanare l'Ospite dopo il secondo ammonimento scritto o verbale in presenza di testimoni, con il preavviso di 15 giorni, qualora questi:

- a) Tenga una cattiva condotta morale;
- b) Sia di grave disturbo agli altri Ospiti;
- c) Abbia comportamenti pericolosi per se, per gli altri Ospiti, per il personale o per terzi;
- d) Sia moroso sul pagamento della retta, per oltre due mesi.

Art. 30

L'Ospite che si dimette o viene allontanato ha l'obbligo di segnalare il nuovo indirizzo all'Ufficio Anagrafe del Comune di appartenenza.

Dichiaro di aver letto il presente Regolamento

Cognome e Nome dell'Ospite _____

Firma _____

Cognome e Nome del Garante _____

Firma _____

La Direzione